



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 345

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Centenaro

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12
“NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL
TERRITORIO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 luglio 2025.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”

R e l a z i o n e:

L'attività di bonifica interessa la totalità del territorio della pianura della Regione del Veneto, dal Lago di Garda al Tagliamento, comprendendo anche i rilievi collinari dei Colli Euganei e dei Colli Berici, per una superficie complessiva di oltre 1.150.000 ettari e una rete idraulica dello sviluppo di quasi 26.000 km.

Accanto all'attività di bonifica, che garantisce condizioni di sicurezza idraulica al territorio, i Consorzi di bonifica esercitano anche attività di irrigazione, che garantisce una maggior sicurezza di reddito al mondo agricolo attraverso la migliore distribuzione delle risorse idriche. Tale attività viene compiuta attraverso la gestione della rete irrigua di oltre 18.000 km, in parte ad uso misto di bonifica e di irrigazione.

Nel territorio regionale sono attivi 10 Consorzi di bonifica di primo grado, istituiti in applicazione alla Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, che li qualifica (articolo 3) quali enti pubblici economici retti ciascuno da un proprio statuto, e che ne individua (articolo 5) gli organi: l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente del consorzio di bonifica e il revisore dei conti, definendo per ciascun organo composizione e funzioni.

La medesima legge regionale, al fine di favorire la partecipazione della cittadinanza alle fondamentali attività svolte dai Consorzi di bonifica, ha previsto che l'assemblea fosse composta (articolo 6), oltre che da un consigliere in rappresentanza della Regione nominato dalla Giunta regionale, da tre sindaci in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade nell'ambito del comprensorio del consorzio e da un consigliere in rappresentanza di ogni provincia ricadente nel comprensorio consortile, anche da venti consiglieri eletti dai consorziati al loro interno. Con consorziati la L.r. n. 12/2009 intende (articolo 7) i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, riconoscendo loro diritto di elettorato attivo e passivo, nell'ambito della fascia di rappresentanza a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo.

Coerentemente a quanto stabilito dalla L.r. n. 12/2009, con Deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 04 aprile 2024 è stata individuata nella domenica 15 dicembre 2024 la data per lo svolgimento delle elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del Veneto e al fine di consentire a tutti i Consorzi la tempestiva e uniforme attivazione delle operazioni e degli atti necessari allo svolgimento delle suddette elezioni, si è provveduto all'approvazione della disciplina elettorale (DGR n. 696 del 18 giugno 2024).

Il 15 dicembre 2024 si sono quindi celebrate le elezioni per il rinnovo delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del Veneto, con i seguenti risultati:

- Consorzio di bonifica Acque Risorgive, su 285.690 aventi diritto al voto risulta che hanno esercitato tale diritto 8.328 elettori, pari al 2,92%;*
- Consorzio di bonifica Adige Euganeo, 5.990 votanti su 96.429 aventi diritto, pari al 6,21%;*

- *Consorzio di bonifica Agide Po*, 2.665 votanti su 88.811 aventi diritto, pari al 3,00%;
- *Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta*, 9.898 votanti su 267.642 aventi diritto, pari al 3,70%;
- *Consorzio di bonifica Bacchiglione*, 6.551 votanti su 192.881 aventi diritto, pari al 3,40%;
- *Consorzio di bonifica Brenta*, 12.070 votanti su 126.802 aventi diritto, pari al 9,52%;
- *Consorzio di bonifica Delta del Po*, 692 votanti su 28.856 aventi diritto, pari al 2,40%;
- *Consorzio di bonifica Piave*, 10.888 votanti su 242.708 aventi diritto, pari al 4,49%;
- *Consorzio di bonifica Veneto Orientale*, 4.449 votanti su 141.236 aventi diritto, pari al 3,15%;
- *Consorzio di bonifica Veronese*, 4.716 votanti su 112.354 aventi diritto, pari al 4,19%.

Questi numeri non possono non interrogarci, come cittadini prima e a maggior ragione come rappresentanti eletti nel Consiglio regionale del Veneto poi, su quali strumenti normativi utilizzare al fine di favorire una maggior partecipazione democratica alla vita di questi Consorzi, fondamentali oltre che per l'attività di bonifica sopradescritta, anche per la gestione e valorizzazione del patrimonio idrico, la tutela del paesaggio e della biodiversità, l'estensione delle produzioni energetiche e la conservazione degli specchi acquei vallivi e lagunari. Consorzi la cui attività diviene ogni giorno di maggiore importanza se consideriamo l'impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo sul territorio.

Riflessione che trova risposta e sintesi in questo progetto di legge che, mediante mirate modifiche e integrazioni (articoli da 1 a 3) alla Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, vuole rafforzare la partecipazione dei consorziati sia come elettorato attivo, attraverso l'estensione dell'apertura dei seggi anche nella giornata di sabato e non solo di domenica, il rilascio di una ricevuta di avvenuta votazione, un'adeguata pubblicità della data e delle modalità di voto così come dei diversi programmi elettorali da parte degli organi di informazione e delle istituzioni; sia come elettorato passivo, assicurando la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste di candidati, estendendo i termini temporali e le relative scadenze propedeutiche al rinnovo delle assemblee dei Consorzi.

Vengono conseguentemente stabilite alcune disposizioni attuative (articolo 4) al fine di rendere effettive le modifiche previste dal progetto di legge e, da ultima, la norma finanziaria (articolo 5).

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2009, N. 12 “NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO”

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Al comma 7 dell'articolo 6 le parole: *“dei componenti eletti dai consorziati”* sono sostituite con le parole: *“dei consiglieri di cui alle lettere a) e b) del comma 1”*.

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. Lo statuto di cui all'articolo 13 disciplina le modalità di trasmissione telematica delle sedute e i casi in cui l'assemblea può riunirsi in seduta segreta.”.

Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Al comma 7 dell'articolo 7 le parole: *“quarantacinque giorni”* sono sostituite con le parole: *“novanta giorni”*.

2. Al comma 8 dell'articolo 7 le parole: *“quindici giorni”* sono sostituite con le parole: *“trenta giorni”*.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 9 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 le parole: *“dalla quarta domenica”* sono sostituite dalle parole: *“dal quarto fine settimana”*.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.”.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 così come introdotto dal presente progetto di legge è aggiunto il seguente:

“2 ter. Ogni lista di candidati ha l'obbligo di presentare il programma elettorale.”.

4. Al comma 3 dell'articolo 9 le parole: *“il sette”* sono sostituite dalle parole *“il quindici”*.

Art. 4 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta una disciplina elettorale per l'elezione delle Assemblee dei Consorzi di Bonifica del Veneto che tenga conto delle seguenti indicazioni:

- a) la dilatazione dei tempi di apertura dei seggi elettorali, con apertura anche nella giornata di sabato;
- b) l'ampliamento dei tempi per lo svolgimento delle procedure propedeutiche al voto;
- c) l'indicazione della Provincia e del Comune di residenza degli aventi diritto al voto negli elenchi provvisorio e definitivo degli stessi;
- d) la predisposizione di un fac-simile di scheda elettorale;
- e) la realizzazione di una ricevuta di avvenuto voto.

2. I Consorzi di Bonifica del Veneto provvedono ad aggiornare statuti e regolamenti consortili di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 8 maggio 2009,

n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, in ottemperanza a quanto previsto da questo progetto di legge regionale ed entro 365 giorni dall’approvazione dello stesso.

3. In attuazione di quanto previsto dal presente progetto di legge, è modificato l’Allegato E della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 6 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". ..3	
Art. 2 - Modifica dell'articolo 7 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". ..3	
Art. 3 - Modifica dell'articolo 9 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". ..3	
Art. 4 - Disposizioni attuative.....3	
Art. 5 - Norma finanziaria.....4	